

Copia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MAURA BARBERIS
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16002612/2009 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv.
REZZONICO MATTEO e avv. , con elezione di domicilio in VIA ROSSETTI, 17
20145 MILANO , presso e nello studio dell'avv. REZZONICO MATTEO

ATTORE

contro:

COND. **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio degli avv.
[REDACTED] e , con elezione di domicilio in **[REDACTED]**, **[REDACTED]**
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. **[REDACTED]**;

CONVENUTO

[REDACTED] C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] con elezione di domicilio in VIA **[REDACTED]** **[REDACTED]** MILANO
presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]**

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI: Precisate all'udienza del 4.7.2012 come da fogli allegati al verbale
da ritenersi qui integralmente riportate

FATTO E DIRITTO



[REDACTED] ha convenuto in giudizio il Condominio [REDACTED] di [REDACTED] via [REDACTED] chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta avvenuta il 13.2.09 nel corsello comune antistante il box di sua proprietà, per essere questa stata provocata dalla presenza al suolo di muschio ed umidità che l'avrebbero reso estremamente scivoloso. Ha quindi affermato la responsabilità del Condominio convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., e solo in via subordinata quella di cui all'art.2043 c.c..

La responsabilità per cose in custodia ha natura oggettiva, e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (Cass. n. 2563/07; Cass. N. 15383/06; Cass. n.25243/06; Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass. n.584/01): essa è , peraltro, esclusa " allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato; si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno ". " Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore



esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ." (v. Cass. 584/01).

Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete al custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art.1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass. N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).



Nel caso concreto, l'espletata istruttoria (cfr. teste [redacted] che al fatto ha dichiarato di aver assistito, trovandosi sul balcone di casa dell'attrice, posto al primo piano e direttamente affacciato sul corsello in questione) ha confermato le circostanze di fatto dedotte dalla [redacted] e dunque che la stessa sia caduta nell'area condominiale ritratta dalle fotografie sub doc.22 att., posta immediatamente di fronte l'autorimessa della stessa attrice, connotata dalla presenza al suolo di muschio - nei periodi successivi a precipitazioni atmosferiche - a causa del prolungato ristagno di acqua provocato dalla non corretta pendenza del terreno (come attestato dalla relazione del perito di parte attrice sub doc.26 att., che dà conto delle cause di un fenomeno reso evidente dalla documentazione fotografica in atti, con giudizio tra l'altro condiviso dallo stesso Condominio che, in corso di causa, ha curato di ottenere il risanamento della zona da parte del costruttore: cfr. verbale assemblea 18.2.11, prodotto dall'attrice solo con la memoria di replica ex art.190 c.p.c., ma del tutto ammissibile, poiché di formazione successiva alla scadenza dei termini ex art.183, VI co. c.p.c.). Non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità di detta testimonianza che, sebbene fornita dalla figlia dell'attrice, non pare inficiata da contraddizioni interne o esterne: la teste ha precisato di essersi nell'occasione trovata sul balcone - nonostante la



stagione invernale - per avervi portato il cane "per fare i suoi bisogni", fatto del tutto plausibile alla luce delle precisazioni offerte dall'attrice con le difese conclusive, secondo le quali si tratterebbe di cane di piccola taglia, abituato a servirsi di una apposita cassetta con la sabbia collocata sul balcone; non appare significativo, del resto, il fatto (riferito ancora dalla testimone) che la serranda del box fosse semiaperta quando la [REDACTED] cadde, atteso che l'utilizzo del verbo "scivolare" implica una perdita di equilibrio dovuto allo slittamento dell'appoggio del passo, ed è invece incompatibile con una maldestra manovra in posizione statica, nell'atto di aprire la saracinesca (come ipotizzato dalla Difesa del convenuto).

Deve ritenersi, pertanto, che l'evento dannoso sia la conseguenza della insita pericolosità della cosa in custodia del Condominio): alla produzione del fatto, tuttavia, ha senza dubbio concorso la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art.1227, I co. c.c.. In proposito va evidenziato, infatti, che l'anomalia della pavimentazione della zone autorimesse del condominio ove l'attrice abita era sicuramente alla stessa nota, e dunque prevedibile nonostante la denunciata (ma in verità non dimostrata) oscurità dei luoghi, a fronte della quale l'[REDACTED] sarebbe stata tenuta



ad adottare tutte le necessarie cautele per prevenire l'incidente. Il principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia - implica infatti a carico degli utenti dei beni sia pubblici che privati un onere di particolare attenzione, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr Corte Costituzionale 156/99): questo non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.

Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.

I danni alla persona riportati dall'attrice sono stati accertati dalla CTU medico legale affidata alla dr.ssa [REDACTED], le cui conclusioni - frutto di indagini diligenti ed approfondite - vanno interamente condivise. Deve dunque ritenersi che la [REDACTED] - dopo un periodo di inabilità al 50% per 30 gg. e al 25% per i successivi 20 gg. - abbia subito una riduzione definitiva della sua integrità psico-fisica pari all'1,5%. Per il ristoro di detti



pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla da ultimo dalla Suprema Corte (SU n.26972/08), che - nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art.2043 c.c. e non patrimoniale ex art.2059 c.c.) - ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, dunque, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Così, il cd danno morale - inteso come le sofferenze che soggettivamente vengono sopportate dal danneggiato - può sussistere sia unitamente ad altri pregiudizi di natura non patrimoniale o essere da questi indipendente, e va risarcito in ogni ipotesi in cui l'illecito configuri altresì gli estremi di reato: ove ricorrano lesioni all'integrità psico-fisica, tale profilo di danno deve essere unitamente liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale, tenendone in debito conto attraverso un'operazione di personalizzazione.

Sulla scorta di tali principi sono stati quindi individuati dall'Osservatorio della Giustizia Civile di questo Tribunale i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e dunque le note "tabelle" espresse in moneta



attuale (2011): in particolare, atteso che la minima afflittività della convalescenza della [REDACTED] si ritiene adeguata la liquidazione di Euro [REDACTED] al dì per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta (per complessivi Euro [REDACTED] e quello di Euro [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di natura permanente. Atteso il riconosciuto concorso di colpa, il convenuto deve dunque essere condannato a pagare all'attrice la somma di Euro [REDACTED]

Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95).

Compete infine all'attrice, a titolo di danno patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sopportate, documentate e valutate come congrue per complessivi Euro [REDACTED] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Della condanna subita il convenuto deve essere tenuto indenne dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], assicuratrice per la RC del condominio in forza della polizza indicata in comparsa di costituzione, sebbene non prodotta, la cui operatività non è stata contestata dalla terza chiamata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita, seguono la



soccombienza. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico del convenuto.

PQM

Respinte le altre domande, condanna il Condominio [REDACTED] di [REDACTED] via [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di Euro [REDACTED] somma da devalutarsi alla data del 13.2.2009 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché della somma di Euro [REDACTED] con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dagli esborsi alla sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo: il tutto oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro [REDACTED] per spese ed Euro [REDACTED] per compensi, oltre oneri fiscali. Condanna Milano [REDACTED] a tenere indenne il convenuto della condanna subita, nonché al pagamento in favore di questo delle spese di lite, liquidate in Euro [REDACTED] per spese ed Euro [REDACTED] per compensi, oltre oneri fiscali.

Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per metà a carico dell'attrice e per metà a carico del convenuto.



Così deciso in data 14 gennaio 2013 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. MAURA BARBERIS

